

ALLEGATO SUB A)



COMUNE DI DOLO
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
Settore IV Patrimonio e Ambiente

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE, LA GESTIONE
E L' USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO

Art. 2 - DEFINIZIONI

Art. 3 - FINALITA'

Art. 4 - COMPETENZE

Art. 5 - NORME TRANSITORIE E DI RINVIO

TITOLO II - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 6 - FORME DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 7 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E CRITERI DI AFFIDAMENTO

Art. 8 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Art. 9 - REQUISITI DEI SOGGETTI AFFIDATARI

Art. 10 - DURATA DELLA CONCESSIONE

TITOLO III - GESTIONE ED USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 11 - CONVENZIONE

Art. 12 - SICUREZZA NELLA PRATICA DELL'ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA

Art. 13 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Art. 14 - NORME GENERALI D'USO E COMPORTAMENTO

Art. 15 - UTILIZZI DIVERSI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 16 - VIGILANZA E CONTROLLI

Art. 17 - RECESSO E REVOCA DELLA CONCESSIONE, RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di gestione e di utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale, realizzati per un uso prevalentemente sportivo e attrezzati per una o più attività sportive, esercitate anche a livello agonistico, con esclusione delle concessioni in uso delle palestre scolastiche, per le quali si rimanda allo specifico Regolamento comunale vigente.

L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività ed è improntato alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva, nonché delle scuole per la pratica di attività sportive, ricreative, sociali e rieducative.

Gli impianti sportivi del Comune di Dolo e le attrezzature in essi esistenti costituiscono parte integrante del patrimonio dell'amministrazione comunale. Il Comune di Dolo promuove, coordina e disciplina l'utilizzo degli impianti sportivi e adotta i provvedimenti necessari per il loro armonico impiego, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e nel perseguimento degli obiettivi definiti dall'amministrazione stessa.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- a) per "Amministrazione" il Comune di Dolo;
- b) per "impianto sportivo" il luogo di proprietà comunale, opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- c) per "attività sportiva" la pratica di una o più discipline sportive svolte a livello agonistico, amatoriale, ricreativo, educativo o rieducativo;
- d) per "impianti specialistici" gli impianti che, indipendentemente dalla loro capacità di ospitare pubblico, hanno indirizzo specialistico per un'unica tipologia di sport, o comunque questa riveste importanza predominante rispetto ad altre;
- e) per "impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale" quegli impianti idonei a produrre utili, anche solo in via potenziale;
- f) per "impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale" quegli impianti che, per caratteristiche, dimensioni, ubicazione ed utilizzo, sono improduttivi di utili o i cui introiti sono insufficienti a coprire i costi di gestione;
- g) per "gestione dell'impianto sportivo" l'insieme delle operazioni che consentono all'impianto sportivo di funzionare ed erogare servizi per la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva;
- h) per "affidamento in gestione" il rapporto mediante il quale l'amministrazione concedente effettua a favore dell'affidatario una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri, con conseguente assunzione a carico del medesimo dei rischi e delle responsabilità connesse alla gestione del servizio;

- i) per “concessione in uso” il provvedimento con il quale il gestore autorizza l’uso di un impianto sportivo – per l’intera stagione o per utilizzi saltuari – per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- j) per “tariffe” le somme che l’utilizzatore dell’impianto deve versare al gestore dell’impianto;
- k) per “canone” l’importo che il gestore dell’impianto deve corrispondere all’Amministrazione a fronte dell’affidamento in gestione dell’impianto;
- l) per “corrispettivo” l’eventuale importo che l’Amministrazione può concedere a sostegno della gestione dell’impianto affidato.

Articolo 3

Finalità

La gestione degli impianti sportivi è improntata a criteri di efficienza ed economicità ed è tesa alla realizzazione delle finalità istituzionali di formazione e sviluppo della pratica sportiva.

Con il presente Regolamento l’Amministrazione persegue le seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:

- a) concorrere in modo determinante alla fruizione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali e aggregative;
- b) dare piena attuazione alla Legge Regionale del Veneto n. 8/2015 recante “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”;
- c) valorizzare l’associazionismo sportivo espressione del territorio, da anni operante nel settore senza finalità di lucro;
- d) realizzare, in applicazione del principio di sussidiarietà delineato dall’art. 118 della Costituzione, una gestione dei servizi a valenza sociale, con la collaborazione dei soggetti gestori e utilizzatori;
- e) ottenere una conduzione economica degli impianti, con oneri proporzionalmente ridotti a carico dell’Amministrazione e dei fruitori dei medesimi;
- f) salvaguardare ed implementare il patrimonio degli impianti sportivi.

Articolo 4

Competenze

In relazione al razionale utilizzo e all’ottimale gestione degli impianti sportivi:

- a) il Consiglio Comunale:
 - formula, con il presente regolamento, gli indirizzi generali per l’affidamento della gestione degli impianti sportivi e per la disciplina delle tariffe di utilizzo dei medesimi;
 - ha competenza in materia di adempimento agli obblighi di cui all’art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012 per l’affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- b) la Giunta Comunale, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente e dal presente Regolamento:
 - classifica gli impianti sportivi comunali in impianti aventi rilevanza imprenditoriale ed impianti privi di rilevanza imprenditoriale, secondo l’accezione di cui al successivo art. 7, lettere a) e b);
 - individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti fra Amministrazione e gestori degli impianti sportivi, nonché fra questi ultimi e i

soggetti che fruiscono degli impianti medesimi, secondo quanto previsto dall'art. 27 della L.R. 11 maggio 2015 n. 8;

- definisce, nell'ambito della disciplina generale e degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, le tariffe di utilizzo degli impianti, diversificate per tipologia di utenza e in ragione delle diverse discipline sportive praticate nelle strutture, nonché le modalità per il loro aggiornamento e le eventuali agevolazioni, determinandone l'ammontare in relazione alla natura pubblica del servizio reso e all'esigenza di promuoverne la più ampia fruibilità;
- quantifica il canone minimo che il concessionario dovrà versare all'Amministrazione, tenendo conto del grado di onerosità e dei vincoli imposti alla gestione, dello stato d'uso dell'impianto e delle spese, quantificate presuntivamente, a carico delle parti;
- definisce l'eventuale contributo massimo che l'Amministrazione potrà erogare al soggetto gestore a sostegno degli oneri dallo stesso assunti per la conduzione dell'impianto;
- svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente regolamento;

c) i Responsabili di Area:

- affidano in gestione gli impianti sportivi di proprietà comunale, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento e gli ulteriori indirizzi forniti dalla Giunta Comunale, nel rispetto delle vigenti norme in materia di contratti pubblici e servizi pubblici locali;
- svolgono funzioni di controllo, impulso e supervisione alla corretta conduzione delle strutture sportive;
- stipulano le convenzioni con i soggetti affidatari della gestione.

Articolo 5

Norme transitorie e di rinvio

Sono fatti salvi, fino alla prevista scadenza contrattuale, gli affidamenti effettuati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando l'obbligo per i concessionari di adeguarsi alle prescrizioni di cui all'art. 22 della Legge Regionale del Veneto n. 8/2015 recante "Sicurezza nella pratica delle attività motorie e sportive", nonché alle altre norme sopravvenute, ivi compreso il Decreto Ministeriale 24 aprile 2013 (cosiddetto Decreto Balduzzi).

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa rinvio ai provvedimenti specifici attuativi adottati dall'Amministrazione, nonché alla normativa di settore vigente.

Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione.

Per effetto dell'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento di gestione degli impianti sportivi comunali" approvato con delibera C.C. n. 70 del 19.07.2005.

TITOLO II

AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 6

Forme di gestione degli impianti sportivi

Gli impianti sportivi del Comune di Dolo possono essere gestiti nelle seguenti forme:

- a) gestione diretta dell'Amministrazione, qualora sussistano le risorse necessarie a farvi fronte e le caratteristiche dell'impianto ne rendano opportuno il mantenimento in gestione diretta;
- b) affidamento in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, nonché a consorzi e associazioni tra i predetti soggetti;
- c) affidamento a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto b), solo in caso di esito infruttuoso delle relative procedure di selezione laddove trattasi di impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale, così come disposto dall'art. 25 della della L.R. 11 maggio 2015 n. 8;
- d) affidamento a soggetti diversi da quelli di cui al punto b) in caso di impianti aventi rilevanza economica, secondo le vigenti norme in materia di contratti pubblici e servizi pubblici locali;
- e) attraverso convenzioni fra Enti Locali e/o Enti Pubblici, nonché mediante affidamento a società a capitale interamente pubblico o ad aziende speciali, anche consortili, costituite dal Comune di Dolo e partecipate, fra gli altri, anche dai soggetti di cui al precedente punto b).

Le società e associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 90, comma 17, della L. 289/2002, devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

1. associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile;
2. associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. 10.2.2000, n. 361;
3. società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono finalità di lucro.

Le Società e le Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI, sono iscritte nell'apposito Registro telematico pubblicato sul sito www.coni.it.

Sono Enti di Promozione Sportiva le associazioni riconosciute dal CONI, a livello nazionale e regionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

Gli Enti di Promozione Sportiva Nazionali sono riconosciuti ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale del CONI qualora rispondano ai seguenti requisiti:

1. essere associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile;
2. essere dotati di uno Statuto conforme a quanto indicato nel comma precedente;
3. avere una presenza organizzata in almeno 15 Regioni e 70 Province;
4. avere un numero di società o associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della Legge n.289 del 27.12.2002 affiliate non inferiore a mille, con un numero di iscritti non inferiore a centomila;
5. avere svolto attività nel campo della promozione sportiva da almeno quattro anni.

Il Consiglio Nazionale del CONI riconosce le Discipline Sportive Associate che rispondono ai seguenti requisiti:

1. svolgimento sul territorio nazionale di attività sportiva, anche di rilevanza internazionale, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici;
2. tradizione sportiva e consistenza quantitativa del movimento sportivo e della struttura organizzativa;
3. ordinamento statutario e regolamentare ispirato al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva da parte di donne e uomini in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, nonchè conforme alla deliberazioni e agli indirizzi del CONI;
4. assenza di fini di lucro.

Il Consiglio Nazionale del CONI riconosce una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale (FSN).

Le Federazioni Sportive Nazionali:

1. hanno natura di associazione riconosciuta di diritto privato (fatte salve ACI, UITS e Aeroclub);
2. non perseguono scopo di lucro;
3. sono ispirate al principio democratico e al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque ,in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità;
4. hanno autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI.

Ha valenza pubblicitica l'attività delle Federazioni Sportive Nazionali in tema di utilizzazione e gestione degli impianti sportivi pubblici.

Nell'ambito delle procedure di selezione finalizzate all'affidamento in gestione di impianti sportivi, i soggetti di cui ai commi precedenti possono presentarsi in forma associata.

Articolo 7

Classificazione degli impianti sportivi comunali e criteri di affidamento

Ai fini della determinazione delle procedure di affidamento, gli impianti sportivi sono classificati in:

- a) impianti con rilevanza imprenditoriale, quando le dimensioni dell'impianto e le modalità della gestione e il bacino di utenza consentono lo sviluppo di attività commerciali e/o imprenditoriali idonee a produrre utili, anche solo in via potenziale;
- b) impianti privi di rilevanza economica, qualora per caratteristiche, dimensioni, ubicazione ed utilizzo, siano improduttivi di utili o i cui introiti siano insufficienti a coprire i costi di gestione e i servizi sportivi vengano assicurati alla collettività al di fuori della logica del profitto, in assenza o scarsità di fattori di redditività, ex art. 4, lett. g), L.R. 11 maggio 2015 n. 8.

Nello stabilire le condizioni di gestione dell'impianto, l'Amministrazione tiene conto dei seguenti criteri:

1. garanzia della concreta possibilità dell'utilizzo da parte di tutti i cittadini, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla convenzione stipulata fra Ente proprietario e soggetto gestore;
2. garanzia di imparzialità ed obiettività nel permetterne l'utilizzo ai soggetti di cui all'art. 1, secondo paragrafo, che ne facciano richiesta, compatibilmente con il contenuto della convenzione di cui sopra e con la salvaguardia dell'equilibrio economico della gestione da parte dell'affidatario;
3. adeguata valutazione dell'esperienza dell'affidatario nel settore, del radicamento dello stesso sul territorio in cui è situato impianto, della sua affidabilità economica, della qualificazione degli istruttori e allenatori, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto, nonché dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, delle persone con disabilità e degli anziani;
4. presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
5. valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'Amministrazione del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
6. garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico praticabili negli impianti con il normale uso sportivo degli stessi;
7. adeguata valutazione di eventuali interventi migliorativi a carico dell'affidatario, strettamente strumentali alla gestione, al mantenimento e alla riqualificazione dell'impianto, finalizzati a conservare ed accrescere l'efficienza e la funzionalità del medesimo;
8. determinazione della durata massima della gestione, con disciplina dei casi di proroga della stessa, in considerazione degli investimenti che il soggetto gestore è disposto ad effettuare sull'impianto, ai sensi del predetto capoverso.

Articolo 8 **Procedure di affidamento**

Fatta salva l'eventuale ipotesi di gestione diretta, l'individuazione dei soggetti affidatari del servizio di gestione degli impianti sportivi comunali avviene secondo le vigenti norme in materia di contratti pubblici e servizi pubblici locali, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità ed adeguata pubblicità.

In caso di esito infruttuoso delle procedure selettive di cui al comma precedente, la concessione potrà essere affidata mediante negoziazione con uno o più dei soggetti indicati dall'articolo 6 lettera b).

In aggiunta alle modalità di aggiudicazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 26, comma 2, L.R. 11 maggio 2015 n. 8, la gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale può essere affidata anche in via diretta qualora ricorra almeno uno dei seguenti presupposti:

- a) presenza sul territorio di riferimento dell'Ente di un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile nell'impianto;
- b) presenza sul territorio di riferimento dell'impianto sportivo di società e altri soggetti di promozione sportiva operanti tramite un unico soggetto sportivo.

La fattispecie di cui alla predetta lettera a) ricorre in presenza di impianti specialistici che, indipendentemente dalla loro capacità di ospitare pubblico, hanno carattere di specialità in quanto

indirizzati ad un'unica tipologia di sport, o comunque questa riveste importanza predominante rispetto ad altre.

Può, altresì, essere consentito l'affidamento diretto in casi di particolari urgenze, adeguatamente documentate, per periodi limitati, nelle more di espletamento delle procedure selettive.

Articolo 9 **Requisiti dei soggetti affidatari**

I soggetti affidatari devono risultare in possesso dei seguenti requisiti generali :

- a) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016;
- b) insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 o di alcuna altra situazione che comporti l'esclusione e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- c) insussistenza di pendenze economiche nei confronti dell'Amministrazione.

Articolo 10 **Durata della concessione**

L'Amministrazione determina la durata della concessione, commisurandola al valore e alla complessità organizzativa della stessa.

Di norma, per gli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale affidati in via diretta, la durata della concessione non può essere superiore ai quattro anni, fatti salvi i casi di proroga disposta ai sensi del predetto art. 7, punti 7 e 8, fino ad una durata massima di anni sei.

Gli impianti aventi rilevanza imprenditoriale possono essere affidati in gestione per un periodo maggiore; in ogni caso la durata massima della concessione non può essere superiore all'arco temporale necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario e al conseguimento di una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli obiettivi contrattuali specifici risultanti dal piano economico-finanziario.

Qualora gli interventi da eseguire sull'impianto abbiano ad oggetto lavori di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il concessionario è tenuto al rispetto del medesimo decreto legislativo nei limiti di cui all'art. 1, comma 3 dello stesso.

TITOLO III **GESTIONE ED USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

Articolo 11 **Convenzione**

L'affidamento della gestione avviene mediante stipula di apposita convenzione che indichi:

- oggetto della concessione;
- descrizione dell'impianto;
- durata della concessione;
- garanzia della concreta possibilità di utilizzo dell'impianto da parte di tutti i cittadini, secondo modalità e tempi definiti, nonché garanzia, secondo principi d'imparzialità ed obiettività, dell'uso dell'Impianto da parte di associazioni e società sportive, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ed istituzioni

- scolastiche che ne facciano richiesta, compatibilmente con la salvaguardia dell'equilibrio economico della gestione da parte del concessionario;
- garanzia della compatibilità di eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili nell'impianto, con il normale uso degli impianti sportivi;
 - eventuali riserve d'uso gratuito in relazione a particolari finalità definite caso per caso;
 - attività di gestione;
 - manutenzioni ordinarie;
 - manutenzioni straordinarie;
 - migliorie;
 - obblighi del concessionario;
 - cauzione;
 - gestione delle attività connesse (ristoro e bar, pubblicità e sponsorizzazioni, ecc.);
 - responsabilità e garanzie assicurative;
 - verbali di consegna e riconsegna;
 - canone dovuto dal concessionario;
 - eventuale contributo a sostegno della gestione;
 - applicazione e riscossione delle tariffe previste per l'utilizzo dell'impianto;
 - divieto di subconcessione;
 - controlli da parte dell'Amministrazione;
 - monitoraggio dei costi e dei benefici;
 - ipotesi di recesso, revoca e risoluzione;
 - spese contrattuali;
 - risoluzione delle controversie.

Il contenuto minimo delle convenzioni può essere integrato da norme specifiche strettamente legate alle condizioni gestionali e alla natura dell'impianto in oggetto.

La convenzione è improntata alle seguenti priorità:

- salvaguardia dell'impianto sportivo;
- rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificati per tipologia d'utenza;
- promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto.

Alla convenzione sono allegati il Piano di utilizzo ed il Piano di conduzione tecnica, redatti secondo i seguenti contenuti:

- a) il Piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto e può essere modificato annualmente dal gestore previa autorizzazione del Comune di Dolo;
- b) il Piano di conduzione tecnica dell'impianto contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di miglioria, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto.

Articolo 12

Sicurezza nella pratica dell'attività motoria e sportiva

Ai sensi dell'art. 22 della L.R. 11 maggio 2015 n. 8, le attività motorie e sportive non finalizzate all'agonismo, comportanti il pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quota associativa, si svolgono negli impianti sportivi aperti al pubblico sulla base di programmi di attività predisposti, sotto la responsabilità di un operatore qualificato o, limitatamente alla

disciplina di competenza, di un operatore di specifica disciplina sportiva, che ne supervisioni l'applicazione.

È operatore qualificato il soggetto in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) diploma universitario rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF), di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88 "Provvedimenti per l'educazione fisica" o titolo equivalente nell'ambito dell'Unione europea;
- b) laurea in Scienze motorie di durata almeno triennale di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 "Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e successive modificazioni;
- c) ogni altro titolo di studio equipollente conseguito all'estero e riconosciuto dallo Stato italiano.

È operatore di specifica disciplina sportiva il soggetto in possesso di abilitazione rilasciata, a livello nazionale, dalle federazioni sportive o dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP.

I titolari delle attività praticate negli impianti segnalano al concessionario, o al Comune di Dolo in caso di gestione diretta, per le verifiche di competenza, il nominativo dell'operatore qualificato o dell'operatore di specifica disciplina sportiva, attestando, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di aver acquisito certificazione del possesso dei titoli professionali previsti.

I titolari delle attività sono altresì tenuti a comunicare ogni variazione relativa all'operatore qualificato o all'operatore di specifica disciplina sportiva.

Il concessionario risponde della corretta attuazione delle anzidette norme di sicurezza nella pratica dell'attività motoria e sportiva esercitata nell'impianto avuto in gestione.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo:

- a) le attività per l'educazione fisica previste dai programmi scolastici del competente Ministero;
- b) le attività sportive agonistiche disciplinate da norme del CONI e del CIP;
- c) le attività motorie e sportive organizzate ad esclusivo scopo socio educativo e ricreativo, dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), c) ed f) della L.R. 11 maggio 2015 n. 8.

L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo comporta l'erogazione delle sanzioni di cui all'art. 23 della L.R. 11 maggio 2015 n. 8.

Articolo 13 **Obblighi del concessionario**

Il concessionario deve garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, assicurando l'apertura e la custodia, la pulizia, gli allestimenti e disallestimenti, quando necessario, nonché il controllo e la vigilanza sugli accessi e sull'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del concessionario, salvo diverse

disposizioni eventualmente contenute nella convenzione per la gestione dell'impianto, tutte le spese relative, ivi comprese quelle afferenti alle utenze.

L'impianto sportivo viene accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento della consegna. Competono al concessionario tutte le opere e tutti i costi di manutenzione ordinaria facenti capo all'intero complesso sportivo, compresi quelli afferenti ai manufatti, alle recinzioni e ad ogni altra attrezzatura connessa alla gestione, secondo le modalità e le caratteristiche eventualmente meglio definite nella convenzione. Anche la manutenzione ordinaria del verde spetta al concessionario, limitatamente alle piante il cui apparato radicale ricade all'interno dell'area consegnata.

Salvo diversa disposizione dell'atto concessorio, connessa alle opere di cui al predetto art. 7, punto 7, del presente regolamento, sono a carico dell'Amministrazione le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari da parte del concessionario. Quest'ultimo ha l'obbligo di segnalare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al Comune di Dolo, che si riserva di stabilire tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio e tenuto conto delle esigenze di programmazione connesse alla gestione. Nulla è dovuto a qualsiasi titolo al concessionario per l'eventuale conseguente interruzione delle attività. Qualora il concessionario, di propria iniziativa o in caso di impossibilità da parte dell'Amministrazione, voglia effettuare interventi di manutenzione straordinaria, questi devono essere approvati dal Servizio Tecnico competente del Comune, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia. Laddove il concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, non potrà pretendere alcun compenso o rimborso. Il Comune di Dolo potrà altresì richiedere la rimessione in pristino a cura e spese del concessionario stesso.

La gestione dell'impianto deve essere svolta nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico. Per ogni singola attività il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle norme vigenti. Il concessionario è obbligato ad osservare e a fare osservare la massima diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc, in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, ai suoi accessori e quant'altro di proprietà dell'Amministrazione, al fine di restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza. Il concessionario deve segnalare tempestivamente al Comune di Dolo ogni danno che possa verificarsi alle strutture e alle attrezzature assegnate. Nessuno dei beni mobili e delle attrezzature consegnati dall'Amministrazione al concessionario può da questi, ad alcun titolo, essere alienato o distrutto. La convenzione deve contenere le condizioni per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione. Il concessionario, previa comunicazione al Comune, può a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà del concessionario.

Il concessionario si impegna a versare il canone concessorio convenuto e ad applicare il piano tariffario, comprese le agevolazioni, approvato dall'Amministrazione. E' nella facoltà del concessionario introdurre formule agevolate o sconti ulteriori rispetto a quanto previsto dal Comune di Dolo, salvo il mantenimento dell'equilibrio economico della gestione, da dimostrare tramite apposita contabilità separata relativa alla concessione, da rendere all'Amministrazione secondo i tempi e le modalità indicati nella convenzione.

Il concessionario deve presentare obbligatoriamente il palinsesto dell'impianto entro il mese di settembre di ogni anno, ovvero entro un mese dall'affidamento dell'impianto se occorso ad annata sportiva avviata, per la relativa approvazione da parte dell'Amministrazione, pena l'impossibilità di assegnare gli spazi in uso.

Al concessionario spettano:

- l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte delle realtà associative assegnatarie e dei cittadini richiedenti direttamente l'uso degli impianti;
- l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi per attività propria, secondo le modalità ed i vincoli indicati nell'atto di concessione;
- l'eventuale gestione del bar o punto di ristoro e delle attività commerciali di vicinato, se presenti all'interno dell'impianto, secondo quanto disciplinato nella convenzione;
- l'eventuale contributo a sostegno della gestione;
- lo sfruttamento della pubblicità rivolta all'interno dell'impianto, in condivisione con l'eventuale assegnatario in uso degli impianti, se previsto nella convenzione, nel rispetto della normativa vigente;
- l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dall'Amministrazione.

E' fatto divieto di sub concedere a terzi l'impianto oggetto di concessione o di modificarne le modalità di utilizzo, pena la revoca della concessione stessa. E' data facoltà al concessionario di avvalersi di soggetti terzi per la gestione, per un periodo pari alla durata della convenzione, di alcuni spazi e/o servizi connessi all'attività sportiva quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, della rivendita di articoli sportivi e della pubblicità, ecc., previa comunicazione all'Amministrazione e con le modalità previste nella convenzione.

Con specifico riferimento al personale in servizio, il concessionario deve operare nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sul lavoro e nel rispetto dei contratti collettivi nazionali e decentrati di categoria.

Articolo 14 **Norme generali d'uso e di comportamento**

L'ingresso agli impianti sportivi e ai servizi è strettamente limitato agli atleti, tecnici e dirigenti del concessionario (se svolgente direttamente attività sportiva) o degli altri soggetti da questo formalmente autorizzati, nonché alle persone indicate dai regolamenti federali per lo svolgimento di gare e manifestazioni. Gli utenti autorizzati ad accedere sul piano di gioco dovranno indossare l'abbigliamento sportivo prescritto per ogni disciplina.

I soggetti autorizzati all'uso dell'impianto, che dovranno disporre di propri materiali e/o attrezzature per lo svolgimento dell'attività, si faranno carico di risarcire eventuali danni causati all'immobile ovvero alle attrezzature fisse o mobili presenti nell'impianto.

Prima dell'utilizzo dell'impianto il concessionario è tenuto a far constatare al soggetto autorizzato lo stato dei locali e delle attrezzature presenti. Eventuali danneggiamenti dovranno essere segnalati tempestivamente al concessionario. In caso di omessa tempestiva segnalazione ogni responsabilità per i predetti danneggiamenti potrà essere attribuita al soggetto utilizzatore.

L'autorizzato che, prima o durante lo svolgimento della propria attività, accerta eventuali anomalie delle strutture e/o delle attrezzature, le quali comportino una variazione dello stato

d'uso originale accettato con la presentazione della domanda e che rappresentano fonti di rischio, è tenuto a non iniziare o a sospendere la propria attività.

L'autorizzato che svolge la propria esercitazione anche in presenza di disfunzioni di natura tecnica (malfunzionamento degli impianti tecnici di riscaldamento, elettrici e di qualsiasi altra natura) che riducono, ma non inficiano la funzionalità dell'impianto, riscontrate prima, durante e immediatamente dopo alla esercitazione stessa, accetta, di fatto, lo stato d'uso dei locali soggetti all'autorizzazione.

E' fatto divieto di installare attrezzi fissi o di sistemare attrezzature sportive che possano ridurre la disponibilità di spazio negli impianti sportivi, o comunque essere fonte di rischio, se non debitamente autorizzati dal concessionario e, qualora necessario, dal Comune di Dolo.

Gli attrezzi e/o materiali necessari allo svolgimento dell'attività sportiva, di proprietà dei soggetti autorizzati, non possono essere lasciati in deposito nei locali dei singoli impianti, se non previa autorizzazione del concessionario, il quale non sarà comunque chiamato a rispondere del mancato ritrovamento di indumenti, attrezzi e materiali sportivi o di qualsiasi altro oggetto di proprietà dei soggetti utilizzatori, nonché di eventuali ammanchi occorsi durante l'esercitazione.

Al termine dell'utilizzazione, il soggetto utilizzatore deve riordinare l'area di gioco e tutti gli spazi e i locali interessati dall'esercitazione, consentendo ai successivi fruitori di poter utilizzare l'impianto nel rispetto dell'orario stabilito.

Il soggetto autorizzato ad utilizzare l'impianto, nel caso in cui non coincida con il concessionario, non può a sua volta concedere l'uso dell'impianto, in tutto o in parte, ad altro soggetto. La violazione di tale prescrizione comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione conseguita. Il richiedente si impegna ad assicurare la salvaguardia del patrimonio pubblico e ad osservare il divieto di accedere ai locali non compresi nell'autorizzazione.

Il concessionario avrà cura di regolare l'accesso all'impianto assegnato in modo che sia sempre garantita la presenza di almeno un tecnico o dirigente accompagnatore maggiorenne, responsabile per la società o gruppo di utenti, anche di ogni eventuale danno arrecato alle strutture. Il responsabile dovrà firmare l'apposito modulo di rilevazione delle presenze predisposto dal concessionario per l'uso dell'impianto. Il concessionario dovrà altresì regolare l'accesso di mezzi di trasporto nelle aree di pertinenza agli impianti dati in concessione in modo tale da garantire la destinazione d'uso delle pertinenze e dell'immobile tutto, aree cortilizie comprese, nonché al fine di vietare il permanere di mezzi che possano ostacolare i soccorsi o il deflusso dalle uscite di sicurezza.

Articolo 15 **Utilizzi diversi degli impianti sportivi**

Gli impianti sportivi, ove ciò sia reso possibile dalla normativa di sicurezza vigente, possono essere utilizzati anche per lo svolgimento di manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, a condizione che vengano rispettate le destinazioni d'uso delle varie zone dell'impianto e che siano garantiti accorgimenti adeguati alla salvaguardia della struttura e del piano di gioco. Qualsiasi onere relativo alla fornitura e posa in opera di materiali non in dotazione dell'impianto sarà a carico del richiedente. Il Comune di Dolo, cui il concessionario è tenuto a comunicare con un preavviso non inferiore a quindici giorni ogni eventuale richiesta dei predetti utilizzi, può opporsi agli stessi qualora ritenga, con provvedimento motivato, che l'uso proposto non sia idoneo per l'impianto, in relazione alla natura della manifestazione. Il concessionario è tenuto ad uniformarsi

alle decisioni dell'Amministrazione, senza che ciò possa costituire titolo per indennizzi o ristori di alcun genere.

Il Comune di Dolo ha facoltà di utilizzare i propri impianti sportivi, con oneri a carico del concessionario, per lo svolgimento di iniziative proprie o da essa sostenute o patrocinate a carattere sportivo, culturale, istituzionale ecc. per un numero di giorni non superiore a sette nel corso dell'anno solare (indipendentemente dall'impegno orario di ciascun giorno) per ogni impianto. In tal caso il concessionario deve essere preavvisato con un termine non inferiore a quindici giorni naturali e consecutivi.

Articolo 16 **Vigilanza e controlli**

Il concessionario è tenuto, nel rispetto delle norme del presente regolamento:

- a) alla corretta utilizzazione dell'impianto;
- b) alla vigilanza e all'adozione di tutte le misure necessarie atte a prevenire comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento dell'impianto o al corretto svolgimento delle attività.

Il Comune di Dolo si riserva il diritto di esercitare controlli sull'attività e sulla conduzione dell'impianto da parte del concessionario, finalizzati a verificare:

- il rispetto delle clausole della convenzione;
- l'osservanza del Piano di utilizzo e del Piano di conduzione tecnica dell'impianto;
- il pluralismo e la partecipazione dell'utenza;
- l'accesso degli utenti diversamente abili.

Il monitoraggio delle attività e del servizio dovrà anche essere finalizzato a valutare i livelli di qualità e il grado di soddisfazione dell'utenza.

Articolo 17 **Recesso e revoca della concessione, risoluzione della convenzione**

La convenzione disciplina le modalità di recesso, che è sempre ammesso con preavviso di sei mesi e adeguata motivazione.

L'Amministrazione può disporre la sospensione temporanea della concessione qualora ciò si renda necessario per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, dandone comunicazione al concessionario con un anticipo di almeno 15 giorni. La sospensione è inoltre prevista quando si verificano condizioni tali da rendere gli impianti inagibili a insindacabile giudizio degli uffici comunali competenti. Per le sospensioni anzidette nulla è dovuto dal Comune di Dolo al concessionario, fatta salva la restituzione dei canoni anticipatamente versati per la gestione dell'impianto. Il rapporto di concessione è risolto di diritto qualora si verifichi l'indisponibilità permanente dell'impianto dovuta a causa di forza maggiore.

La concessione può essere revocata prima della scadenza naturale del termine laddove il concessionario si renda responsabile delle seguenti condotte:

- danni intenzionali arrecati alle strutture o agli impianti o danni derivanti da grave negligenza nell'uso degli impianti medesimi;
- gravi e persistenti inadempimenti degli obblighi contrattuali assunti, già formalmente contestati;
- realizzazione di interventi sugli impianti e sulle strutture in assenza di autorizzazione;

- conduzione tecnica e funzionale tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti o da recare pregiudizio allo stato di conservazione degli impianti;
- indisponibilità a rispettare gli obblighi derivanti dall'uso pubblico degli impianti;
- inutilizzo totale o parziale dell'impianto;
- ritardo nel pagamento del canone superiore ai 12 mesi ed in assenza di un piano di rientro dal debito assistito da idonea garanzia.

Nei predetti casi di revoca resta fermo per il concessionario l'obbligo al risarcimento degli eventuali danni, mentre non compete allo stesso alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.

Il Comune di Dolo, fatto salvo l'eventuale indennizzo di cui all'art. 21 quinquies della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., si riserva altresì la facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione in caso di:

- sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
- mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento;
- nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.